

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ed il Piano della Prestazione (Performance) e successive modifiche;

Richiamate:

- la delibera giuntale n. 175 del 5.07.2018 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento degli impianti sportivi comunali;
- la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto "Polisportivo Lupieri di Villanova" alla ASD Festa in Piassa Villanova nr. rep. 6403 del 20.07.2007 per la durata di 15 anni;
- l'atto aggiuntivo alla suddetta convenzione nr. rep. 5411 del 25.2.2021 avente ad oggetto il limitrofo skatepark comunale;
- la delibera giuntale n. 114 del 28.5.2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera 23.19 di ampliamento dell'impianto con la realizzazione di nuovi spogliatoi e spazi per attività associative-sportive, inclusa una nuova cucina;
- la delibera giuntale nr. 110 del 06/05/2021 con la quale è stata integrata la convenzione di gestione citata per annettere alla convenzione in essere la gestione delle strutture (spogliatoi/cucina) realizzate nell'ambito dell'opera 23.19 e prevedere la possibilità di rilasciare a favore del gestore dell'impianto garanzia fidejussoria comunale nell'ipotesi in cui il gestore si faccia carico degli oneri per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto e disciplinare il caso in cui il gestore stesso rinunci alla realizzazione dell'opera;
- la delibera giuntale nr. 109 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per il completamento impiantistico di edifici realizzati all'interno dell'opera 23.19;

Vista la nota acquisita al prot. con il n. 34625 in data 4.5.2021 con la quale l'ASD Festa in Piassa propone di contrarre un mutuo decennale di € 80.000,00 per l'esecuzione dei lavori autorizzati ed approvati dal Comune previo rilascio di garanzia fideiussoria da parte dell'Ente;

Visto, inoltre, il piano di ammortamento del mutuo di € 80.000,00 accordato all'ASD dalla banca Credit Agricole Friuladria SpA della durata di 10 anni, tasso fisso 2,57% e scadenza 24/05/2031 allegato alla presente deliberazione;

Richiamato il TUEL D.Lgs. 267/2000 all'art. 207 che disciplina la concessione di fideiussioni a soggetti terzi prevedendo in particolare che:

"I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'[articolo 3, comma 18, lettere g\) ed h\), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.](#)

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della

società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'[articolo 3, comma 18, lettere g\) ed h\), della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

Dato atto che ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 207 citato e che la convenzione di gestione, come successivamente integrata prevede che

“Il Comune si impegna a rilasciare a favore del Gestore le garanzie, anche fideiussorie necessarie per l'accesso a finanziamenti richiesti per la realizzazione di interventi manutentivi, di ampliamento o completamento dell'impianto sportivo autorizzati dal Comune stesso.

Nel caso di rinuncia da parte del Gestore alla realizzazione o prosecuzione dei lavori, gli stessi, qualora ritenuti indispensabili, opportuni o necessari, saranno completati dal Comune che sosterrà direttamente le relative spese eventualmente rinegoziando con il soggetto finanziatore il contratto stipulato dal Gestore”.

Ricordato, inoltre, che la deliberazione della Giunta comunale del 06/05/2021 ha disposto che nel testo della convenzione di gestione dell'impianto, per il periodo successivo all'attuale scadenza, sia previsto l'obbligo del nuovo gestore individuato di subentrare nel contratto di mutuo contratto dall'ASD Festa in Piassa eventualmente ricontrattandone la durata e l'ammortamento ovvero di corrispondere al Comune il relativo importo, anche rateizzato, qualora non fosse stato possibile modificare per tempo il finanziamento;

Dato atto che il rilascio della fideiussione comporta l'inclusione dell'intero importo garantito nel debito complessivo del Comune il cui ammontare, anche tenuto conto dell'aggiornamento, permette di rispettare i vincoli di finanza pubblica disciplinati dalla LR 18/2015;

Ritenuto prudente di accantonare in sede di redazione del rendiconto della gestione per il corrente anno una quota del risultato di amministrazione corrispondente alla somma del debito residuo del finanziamento contratto dall'ASD Festa in Piassa;

Considerato opportuno il rilascio della fideiussione per il sostegno dell'attività dell'ASD Festa in Piassa funzionale al potenziamento del patrimonio immobiliare del Comune e della maggiore fruibilità dello stesso da parte dell'intera collettività;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di riscontrare la richiesta dell'ASD Festa in Piassa, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti

DELIBERA

Richiamato quanto esposto in premessa

Di rilasciare a favore dell'ASD Festa in Piassa la fideiussione comunale a garanzia del mutuo di € 80.000,00, tasso fisso 2,57%, scadenza 24/05/2031 come da piano di ammortamento allegato, dalla stessa contratto con la Banca Credit Agricole Friuladria SpA per il finanziamento dei lavori di completamento impiantistico di edifici realizzati all'interno dell'opera 23.19;

Di dare atto che l'importo della fideiussione sarà conteggiato nell'ammontare complessivo del debito comunale a decorrere dall'esercizio in corso;

Di dare atto che l'importo complessivo del debito, pur come sopra integrato, permette il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla LR 18/2015;

Di accantonare, in sede di rendiconto della gestione, la somma corrispondente al debito residuo contratto contratto dall'ASD Festa in Piassa che sarà garantito dal Comune.

Con separata votazione

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 11/05/2021 13:04:02

IMPRONTA: 69A5CA39ADB614A8DEE56F814A56F6C8E0FA7697491ABD10B8EA6177639F91BC
E0FA7697491ABD10B8EA6177639F91BCD6325A126FD1B829F62DDBBE300241AE
D6325A126FD1B829F62DDBBE300241AEE1B3FDA449B8A9EADA37EE52548DC0BF
E1B3FDA449B8A9EADA37EE52548DC0BF341C7B48943ADD03A1AFC75E1817F535